



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI
PREF III

Posit. 28/6

Roma.....

Alla CONFETRA
Confederazione Generale Italiana dei
Trasporti e della Logistica
Via Panama, 62
00198 ROMA
(rif. nota n. 86 del 29 luglio 2015)

e p.c. ai Direttori degli Uffici territoriali
LORO SEDI

ai Direttori degli Uffici PREF I, II e IV
SEDE

alla Direzione generale per il riconoscimento
degli organismi di controllo e
certificazione e tutela del consumatore
SEDE

OGGETTO: registri in forma telematica nel settore vitivinicolo – DM 20 marzo 2015 n. 293.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesta Confederazione ha chiesto chiarimenti in ordine alla portata della disposizione prevista dall'articolo 2, comma 4, lettera d), del decreto richiamato in oggetto, relativamente all'esonero dalla tenuta del registro telematico per i prodotti vitivinicoli confezionati detenuti dai vettori e dagli spedizionieri nei propri locali.

Al riguardo, si conferma che la disposizione in commento prevede l'esenzione dall'obbligo della tenuta del registro telematico se ricorrono, congiuntamente, le seguenti circostanze:

- ✦ il soggetto è un vettore, uno spedizioniere o uno spedizioniere vettore¹;
- ✦ i prodotti vitivinicoli detenuti nei locali dei citati soggetti sono esclusivamente i prodotti vitivinicoli confezionati²;
- ✦ il deposito dei prodotti in questione è funzionale all'attività di trasporto o di spedizione che potrebbe essere anche protratto del tempo se, ad esempio, reso necessario per il raggruppamento di partite di prodotti provenienti da produttori diversi (c.d. *groupage*).

Ciò precisato, ai fini della tracciabilità, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto, gli operatori esentati dagli adempimenti di registrazione, sono comunque tenuti a produrre all'Organismo competente, ove richiesto, i documenti di accompagnamento, laddove previsti, e la documentazione commerciale, relativi alle singole entrate ed uscite.

Oreste Gerini
Direttore Generale

¹ Vds. in proposito i soggetti di cui agli articoli 1678, 1737 e 1741 del codice civile, fatte salve le norme speciali per essi applicabili.

² Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera h), del DM 20 marzo 2015, sono «prodotti vitivinicoli confezionati» «i prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, nonché i prodotti di cui all'articolo 13, lettere b) e c), del Regolamento, contenuti in recipienti fino a 5 litri, se allo stato liquido, oppure in confezioni fino a 5 chilogrammi, se allo stato solido, regolarmente etichettati e muniti, se previsto, di un dispositivo di chiusura a perdere sul quale è presente l'indicazione di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 82».